

ASSOCIAZIONE APRITICIELO
STRADA OSSERVATORIO N. 30 PINO TORINESE

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, FORNITUR E SERVIZI SOTTO-SOGLIA

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento, che tiene conto dei principi eurounitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, è adottato ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 4, di attuazione del medesimo d.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera della medesima Autorità 1 marzo 2018, n. 206 ("Linee guida").

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il sistema di acquisizione da parte dell'Associazione Apriticielo ("Associazione") di lavori, forniture e servizi di cui all'art.36 del d.lgs. 50/2016 nei limiti di cui al successivo art. 3.
2. Le disposizioni di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche (i) ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro e (ii) ai servizi sociali e agli altri servizi specifici elencati all'allegato IX citato d.lgs.
3. Il presente regolamento disciplina altresì il sistema di acquisizione da parte dell'Associazione di lavori, forniture e servizi, secondo la disciplina derogatoria introdotta dal D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, come modificato e integrato dal D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021, nei limiti di cui al successivo art. 18.

PARTE II
AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 36, D.LGS. 50/2016

Art. 3 – MODALITA' E FORME DELLA PROCEDURA

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del d.lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Associazione procede nel rispetto dei principi di cui all'art.30, comma 1, d.lgs. 50/16, all'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
 - c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63, d.lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato;
 - d) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono da intendersi automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa nazionale e/o eurounitaria in materia.
3. Il calcolo del valore stimato degli acquisti di lavori, forniture e servizi è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dal responsabile unico del procedimento ("rup") al momento in cui avvia la procedura di acquisizione, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016.
4. È vietato l'artificioso frazionamento dei lavori, forniture e servizi, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica; a tal fine il rup deve tenere conto di tutti gli oneri ancora in corso connessi allo stesso intervento e alla medesima esigenza. Gli atti adottati in violazione del suddetto divieto sono invalidi.

1. Per le spese previste nel Budget di esercizio dell'Associazione, la funzione di rup ai fini del presente Regolamento è individuata in capo al Presidente o, con atto formale di quest'ultimo, in capo ad un dipendente.
2. Per le spese inderogabili ed urgenti non previste nel Budget di esercizio, il Consiglio di amministrazione nomina con atto formale il rup.
3. Il rup, per l'affidamento di lavori si avvale -quando esistenti- dei prezzi predisposti dalla Regione Piemonte di concerto con l'articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per l'acquisizione di beni e/o servizi, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti, a fini di orientamento e valutazione della congruità e convenienza dei prezzi in sede di offerta.
4. L'Associazione ai sensi dell'art.31, comma 10, d.lgs. 50/16, si riserva facoltà di individuare uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del rup, limitatamente al rispetto delle norme del d.lgs. 50/16 alla cui osservanza è tenuto.

Art. 5 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36, d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.
2. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs. 50/2016. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 e all'art. 37, d.lgs. 33/2013
3. Restano fermi, ove applicabili, gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del d.lgs. 50/2016) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del d.lgs. 50/2016), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
4. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento.
5. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016 ed i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro possono

essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte. In tale caso sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso rispetto al valore stimato dell'appalto indicato nella lettera d'invito. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore stimato dell'appalto indicato nella lettera d'invito.

6. L'Associazione può riservarsi di negoziare con uno o più offerenti una riduzione ulteriore del prezzo offerto, sia in caso di affidamento con il criterio del minor prezzo, sia in caso di offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tale facoltà, se esercitata, andrà indicata nella lettera d'invito.
7. L'Associazione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti, può anche riservarsi di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, con atto motivato.

Art. 6 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. Per i lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni (indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali).
2. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore (inferiori a 1.000,00 euro) per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale ed eventualmente di quelli speciali.
3. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti speciali eventualmente richiesti dalla Associazione. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
4. L'Associazione motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario dando

dettagliatamente conto del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Associazione deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

5. La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei seguenti casi:
 - per affidamenti di modico valore (inferiori a 1.000,00 euro)
 - per affidamenti per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura
 - per affidamenti effettuati nel rispetto del presente regolamento, che tiene conto dei principi eurounitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici.
6. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
7. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), d.lgs. 50/16 non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.
8. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016.

Art.7 - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35, D.LGS. 50/2016

1. I lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o mediante consultazione di elenchi nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. La procedura è avviata con la determina a contrarre contenente l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. La procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
 - c) stipulazione del contratto.
4. Le indagini di mercato sono svolte, con le modalità ritenute più convenienti dall'Associazione, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico proprio o dei cataloghi elettronici del mercato elettronico delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati.
 5. L'Associazione assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine l'Associazione pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
 6. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità morale e professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'Associazione.
 7. Nell'avviso di indagine di mercato l'Associazione si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio. In tale ipotesi, l'Associazione rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art.53 del d.lgs. 50/2016.
 8. Riguardo ai lavori, i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

9. L'Associazione può individuare gli operatori economici da invitare attingendo dall'elenco dei fornitori presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o in altri strumenti similari gestiti dalla centrale di committenza di riferimento.
10. Le sedute di gara inerenti la verifica della documentazione amministrativa, siano esse svolte dal rup o dal seggio di gara, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione – nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - della fase di valutazione delle offerte tecniche svolte dalla commissione giudicatrice nominata con atto formale dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente dell'Associazione, e le relative attività devono essere verbalizzate. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la apertura delle offerte tecniche per la loro identificazione/vidimazione e delle offerte economiche deve essere tenuta in forma pubblica a cura della commissione giudicatrice.
11. Il possesso dei requisiti, autocertificati ex dpr 445/2000 avvalendosi eventualmente del DGUE dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'Associazione di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al dpr 445/2000.
12. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), d.lgs. 50/16 non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.
13. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016.

Art. 8 - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO

- 1.I lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o mediante consultazione di elenchi nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- 2.I lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o mediante consultazione di elenchi nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

3. La procedura è avviata con la determina a contrarre contenente l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
4. La procedura si articola in tre fasi:
- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
 - c) stipulazione del contratto.
5. Le indagini di mercato sono svolte secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico proprio o dei cataloghi elettronici del mercato elettronico delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati.
6. L'Associazione pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità morale e i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e capacità tecniche e professionali (attestazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento) richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'Associazione.
8. L'Associazione può individuare gli operatori economici da invitare attingendo dall'elenco degli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o in altri strumenti similari gestiti dalla centrale di committenza di riferimento.
9. Nell'avviso di indagine di mercato l'Associazione si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio. In tale ipotesi, l'Associazione rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli

operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art.53 del d.lgs. 50/2016.

10. Le sedute di gara inerenti la verifica della documentazione amministrativa, siano esse svolte dal rup che dal seggio di gara, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione – nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - della fase di valutazione delle offerte tecniche svolte dalla commissione giudicatrice nominata con atto formale dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente della Associazione, e le relative attività devono essere verbalizzate. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'apertura delle offerte tecniche per la loro identificazione/validazione e delle offerte economiche deve essere tenuta in forma pubblica a cura della commissione giudicatrice.
11. Il possesso dei requisiti, autocertificati ex dpr 445/2000 avvalendosi eventualmente del DGUE dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'Associazione di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al dpr 445/2000.
12. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000,00 euro, l'Associazione nella determina a contrarre motiva il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
13. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, d.lgs. 50/16 si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.
14. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.32, comma 14, d.lgs. 50/16.

Art. 9 – DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/16 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. L'Associazione motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (professionalità di eccellenza, esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,

anche tenendo conto della qualità della prestazione.

2. Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dagli artt.30 e 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016 - favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico - fa sì che l'invito ad offrire al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. L'invito deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
3. Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato in cui l'Associazione non operi alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
4. L'Associazione può integrare il presente regolamento prevedendo la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.
5. Nel caso eccezionale di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato o alla particolare professionalità di eccellenza richieste, è consentito con onere motivazionale adeguato - comunque fino alla concorrenza massima di euro 20.000,00 - l'affidamento diretto da parte dell'Associazione.

Art. 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

1. In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al rup.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal rup con l'eventuale supporto/ausilio della commissione giudicatrice.

Art. 11 - AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA E ALLA SPESA

1. Il Presidente provvede a sottoscrivere gli atti connessi alla procedura negoziata, ivi

compreso il contratto o lettera d'ordine.

2. Il contratto - trattandosi di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro - è stipulato mediante scrittura privata semplice oppure mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito (vedasi punto 4.4 delle Linee guida n.4, di attuazione del d.lgs. 50/2016).

Art. 12 - CAUZIONI

1. In caso di affidamento diretto è facoltà dell'Amministrazione non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, d.lgs. 50/2016.
2. A corredo dell'offerta inerente una procedura di importo a base di gara non inferiore a 20.000,00 euro, può essere richiesta la presentazione di una garanzia fideiussoria di cui all'art.93 del d.lgs. 50/2016.
3. A garanzia della prestazione di importo contrattuale non inferiore a 20.000,00 euro può essere richiesta all'aggiudicatario una garanzia fideiussoria di cui all'art.103 del d.lgs. 50/2016.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La lettera d'invito stabilisce termini e modalità per la liberazione della garanzia fideiussoria.

Art. 13 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. PAGAMENTI

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo (lavori) o a verifica di conformità (forniture e servizi) nei termini indicati dal d.lgs. 50/2016 e dal dm MIT di cui all'art.102, comma 8 citato d.lgs. dall'ultimazione dei lavori e dall'acquisizione dei beni e dei servizi accertata dal rup.
2. Nelle more della emanazione del succitato dm MIT le forniture e i servizi sono soggetti a verifica ai sensi degli artt. 1665 e 1666 codice civile.
3. Durante la realizzazione dei lavori, il direttore dei lavori trasmette entro 40 giorni lo stato di avanzamento lavori (SAL) al rup che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento del SAL; il rup, previa effettuazione delle verifiche di legge nei confronti dell'affidatario e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla

Associazione per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

4. Durante l'esecuzione del contratto il rup o il direttore dell'esecuzione se nominato, provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'affidatario contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al d.lgs. 231/02, al fine di procedere con i pagamenti all'affidatario il rup o il direttore dell'esecuzione se nominato, accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al rup se diverso dal direttore dell'esecuzione del contratto, il quale, previa effettuazione delle verifiche di legge nei confronti dell'affidatario e dei subappaltatori, dispone la emissione del mandato di pagamento.

Art. 16 – IVA

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento devono essere intesi al netto di IVA.

Art. 17 – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI CASSA DELLE SPESE DI UFFICIO DI NON RILEVANTE AMMONTARE

1. Richiamate le disposizioni ANAC di cui alla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136” e s.m.i., è istituito presso l’Associazione un servizio per la gestione delle spese di ufficio minute e di non rilevante ammontare. Il servizio in questione ha il compito di provvedere al pagamento delle spese sostenute, secondo i limiti e le modalità di cui al presente articolo.
2. Trattasi di acquisti di beni e servizi necessari per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell’Associazione (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l’emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo *infra* fissato.
3. La gestione di tali spese avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all’acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.
4. Tale servizio - le cui richieste devono essere formulate per iscritto dal competente funzionario dell’Associazione con apposito modulo firmato per autorizzazione dal

Presidente o dal Direttore dell'Associazione - ha ad oggetto le seguenti categorie di spese:

- spese postali, telegrafiche, telefoniche e per trasporti;
- acquisto di carte e valori bollati;
- imposte ed altri diritti erariali;
- canoni telefonici, radiofonici, radiotelevisivi;
- abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
- acquisto di libri, pubblicazioni settoriali, manuali, codici ed altro materiale di interesse ad uso ufficio, comprese card per attività istituzionali;
- spese per la stampa di materiali informativi per le attività didattiche e divulgative;
- spese correnti di piccola entità per le attività didattiche e laboratoriali;
- spese correnti per le piccole manutenzioni;
- acquisto di modulistica e biglietti da visita;
- spese per l'utilizzo, l'assicurazione, la manutenzione e le tasse di circolazione degli eventuali automezzi della Associazione;
- spese per pubblicazioni di avvisi su organi di stampa, G.U.R.I. e altri ancora;
- spese per imposte e tasse a carico della Associazione;
- spese contrattuali e di registrazione;
- rimborso delle spese di missione e viaggio del personale dipendente o personale incaricato con specifica lettera d'incarico;
- quote associative per la membership relative a reti e istituzioni nazionali e internazionali;
- rimborso delle spese di rappresentanza, di missione e viaggio dei componenti gli organi direttivi della Associazione;
- spese, debitamente autorizzate, per la partecipazione di personale dipendente a convegni, congressi, seminari ed altro ancora.

5. Il limite di valore per il pagamento delle spese di cui al precedente comma risulta essere determinato per singola categoria di spesa in max € 5.000,00/anno oltre IVA se dovuta. Tale limite di spesa, si evidenzia, non può essere eluso mediante il frazionamento artificioso ed illogico di beni o servizi di natura omogenea.
6. Al pagamento delle spese sostenute debitamente autorizzate sulla base di documenti giustificativi - quali ad esempio fatture, note, parcelle e simili - si provvede mediante le forme bancarie e/o postali vigenti in materia. Altresì si rende noto come in presenza di spese sostenute pari a max € 500,00 (cinquecento/00), IVA inclusa, si possa provvedere anche mediante pagamento in contanti.
7. Da ultimo si evidenzia come le spese di cui al presente articolo risultino escluse dall'ambito applicativo dei contratti pubblici e dalla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla Legge e dalla succitata determina AVCP n. 4/2011.

PARTE III

AFFIDAMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONI

Art. 18 - AFFIDAMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONI

1. In alternativa al sistema di affidamenti di cui alla Parte II del presente regolamento, l'Associazione, in deroga all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016, può applicare le procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021.
2. In tali casi l'atto di avvio della procedura deve essere adottato entro il 30 giugno 2023. Nell'ipotesi in cui quest'ultima data subisca modifiche e/o proroghe per effetto di disposizioni di legge sopravvenute alla data di approvazione del presente regolamento, la predetta scadenza deve intendersi automaticamente sostituita dalla scadenza modificata e/o prorogata per legge.
3. L'Associazione può procedere, tramite determina a contrarre che contenga gli elementi di cui all'art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016, all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, d.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto:
 - a) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 - b) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

L'aggiudicazione avviene entro due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio della procedura.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'Associazione procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando l'osservanza dei principi di cui all'art. 30, d.lgs. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione.
 5. L'Associazione può procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63, d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici:
 - a) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35, d.lgs. 50/2016;
 - b) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
 - c) per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35, d.lgs. 50/2016.
- L'aggiudicazione, da disporsi in base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o in alternativa del prezzo più basso, avviene entro quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio della procedura.
6. Nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma 5, è necessaria la previa consultazione di almeno dieci operatori economici.
 7. L'Associazione dà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al precedente comma 5 tramite pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale.
 8. L'avviso sui risultati delle procedure di cui commi che precedono contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. La pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure non è obbligatoria per gli affidamenti di cui al precedente comma 2 inferiori a 40.000 euro.
 9. L'Associazione si riserva la facoltà di richiedere, nell'avviso di indizione, della gara o in altro atto equivalente, le garanzie provvisorie di cui all'art. 93, d.lgs. 50/2016, di ammontare dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

1. In caso di modifiche e/o integrazioni sopravvenute rispetto alla data di approvazione del presente regolamento, che siano introdotte, per effetto della normativa eurounitaria e/o nazionale in materia, al sopra citato art. 1, commi 2, 3 e 4, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 (come modificato dal D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021), le disposizioni di cui al precedente art. 18 sono da intendersi automaticamente adeguate alle norme sopravvenute.
2. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente Parte III in merito all'espletamento delle procedure, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni contenute nella Parte II del presente regolamento.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore in seguito alla sua approvazione da parte del Consiglio dal giorno successivo la sua approvazione.

Art. 21 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 19, comma 1, eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate con delibera del Consiglio.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 3/11/2021